



Genetisti Forensi Italiani

Presidente

Loredana Buscemi

Medicina Legale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona
Università Politecnica delle Marche
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Vice Presidente

Paolo Fattorini

Medicina Legale
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze
Mediche Chirurgiche e della Salute
Università degli Studi di Trieste
fattorin@units.it
tel. (+39) 040 3996265

Segretario

Carlo Robino

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatrie
Università degli Studi di Torino
carlo.robino@unito.it
tel. (+39) 011/6705625

Tesoriere

Carla Bini

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
carla.bini@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343

Past-Presidente

Susi Pelotti

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
susi.pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088367

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL GENETISTA FORENSE*

*Gruppo di lavoro che ha elaborato il Codice di Comportamento:

Coordinatore

Loredana BUSCEMI – Università Politecnica delle Marche, Ospedali Riuniti di Ancona

Membri

Carla BINI - Università di Bologna
Luciana CAENAZZO - Università di Padova
Francesco DE STEFANO - Università degli Studi di Genova
Ranieri DOMENICI - Università di Pisa
Paolo FATTORINI - Università degli Studi di Trieste
Paolo GAROFANO - Centro Regionale Antidoping “Alessandro Bertinaria” – Orbassano, TO, Laboratorio Biologia
Emiliano GIARDINA - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Susi PELOTTI - Università di Bologna
Andrea PICCININI - Università degli Studi di Milano
Carlo ROBINO - Università degli Studi di Torino

Preambolo

Il GeFI (Genetisti Forensi Italiani) è una associazione scientifica che include professionisti multidisciplinari con un interesse comune nei campi della genetica forense. I membri della associazione contribuiscono al progresso della scienza a beneficio della società.

Il presente Codice di comportamento fornisce un quadro etico per i soci e per tutti coloro che promuovono gli obiettivi del GeFI.

Il presente Codice di comportamento non sostituisce gli obblighi deontologici stabiliti dai rispettivi ordini professionali.



SOMMARIO

Presidente

Loredana Buscemi

Medicina Legale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona
Università Politecnica delle Marche
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Vice Presidente

Paolo Fattorini

Medicina Legale
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze
Mediche Chirurgiche e della Salute
Università degli Studi di Trieste
fattorin@units.it
tel. (+39) 040 3996265

Segretario

Carlo Robino

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatrie
Università degli Studi di Torino
carlo.robino@unito.it
tel. (+39) 011/6705625

Tesoriere

Carla Bini

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
carla.bini@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343

Past-Presidente

Susi Pelotti

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
susi.pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088367

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Il genetista forense

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Doveri del genetista forense

Art. 4 – Aggiornamento professionale

Art. 5 – Informazione sulla propria attività professionale

Art. 6 – Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

TITOLO II RAPPORTI CON LA PARTE CHE HA CONFERITO INCARICO

Art. 7 – Conferimento dell'incarico

Art. 8 – Conflitto di interessi

Art. 9 – Adempimento del mandato

Art. 10 – Accordi sulla definizione del compenso Art. 11 – Doveri di informazione

Art. 12 – Riserbo e segreto professionale

Art. 13 – Rinuncia al mandato

Art. 14 - Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

TITOLO III RAPPORTI CON ALTRI GENETISTI FORENSI

Art. 15 – Rapporto di colleganza

TITOLO IV DOVERI DEL GENETISTA FORENSE NEL PROCESSO

Art. 16 – Rapporto di colleganza

Art. 17 – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

Art. 18 – Rapporti con i magistrati



TITOLO V RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

Art. 19 – Rapporti con i terzi

Art. 20 – Assunzione di incarichi contro una parte già assistita

TITOLO VI DOVERI DEL GENETISTA FORENSE IN MATERIA DI PRIVACY

Art. 21 – Trattamento dei dati sensibili secondo il nuovo regolamento EU GDPR 679//16

Art. 22 – Cogenze dei dati correlati alle fattispecie di cui alla Legge 30 giugno 2009, n. 85

Art. 23 – Trasmissione, ricezione, conservazione, e cancellazione dei dati sensibili

Art. 24 – Tutela dei dati sensibili nella redazione di atti, perizie e consulenze tecniche

TITOLO VIII DISPOSIZIONE FINALE

Art. 25 - Entrata in vigore

Presidente

Loredana Buscemi

Medicina Legale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona
Università Politecnica delle Marche
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Vice Presidente

Paolo Fattorini

Medicina Legale
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze
Mediche Chirurgiche e della Salute
Università degli Studi di Trieste
fattorin@units.it
tel. (+39) 040 3996265

Segretario

Carlo Robino

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatrie
Università degli Studi di Torino
carlo.robino@unito.it
tel. (+39) 011/6705625

Tesoriere

Carla Bini

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
carla.bini@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343

Past-Presidente

Susi Pelotti

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
susi.pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088367



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Presidente

Loredana Buscemi

Medicina Legale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona
Università Politecnica delle Marche
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Vice Presidente

Paolo Fattorini

Medicina Legale
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze
Mediche Chirurgiche e della Salute
Università degli Studi di Trieste
fattorin@units.it
tel. (+39) 040 3996265

Segretario

Carlo Robino

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatrie
Università degli Studi di Torino
carlo.robino@unito.it
tel. (+39) 011/6705625

Tesoriere

Carla Bini

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
carla.bini@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343

Past-Presidente

Susi Pelotti

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
susi.pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088367

Art. 1 – Il genetista forense

1. Il genetista forense è il professionista che utilizza le moderne tecniche di biologia molecolare per l'identificazione personale e la verifica dei rapporti parentali e può operare come consulente/perito per l'Autorità Giudiziaria, come consulente di parte nei procedimenti in ambito civile e penale e su richiesta di privati.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le norme di comportamento si applicano a tutti i genetisti forensi afferenti al GeFI e a tutti coloro che condividono gli obiettivi del GeFI nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi.

2. Le norme di comportamento sono essenziali per la correttezza delle condotte, della qualità ed efficacia della prestazione professionale ed il genetista forense ne è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza.

3. Spetta alle Commissioni disciplinari degli Albi professionali di appartenenza la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, violazione che si ha l'obbligo di segnalare all'Ordine cui il professionista afferisce.

Art. 3 – Doveri del genetista forense

1. Il genetista forense è tenuto a svolgere la propria attività professionale nel rispetto delle leggi comunitarie, dei codici deontologici, dello Stato, delle Regioni e dei provvedimenti amministrativi, nel migliore interesse di chi conferisce incarico e della collettività in generale.

2. Il genetista forense deve esercitare l'attività professionale con autonomia intellettuale e tecnica, onestà, lealtà, correttezza, dignità, decoro, coscienza, diligenza e la sua opera è finalizzata al raggiungimento della qualità della prestazione professionale e della verità scientifica.

3. Il genetista forense deve ispirare la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura. In casi particolari, correlati a situazioni oggettivamente pregiudizievoli per i valori fondamentali della vita umana, a pratiche di riproduzione assistita o di sperimentazione animale, il genetista forense può astenersi dalla prestazione esercitando il principio di libertà di coscienza.

4. Il genetista forense deve operare senza discriminazioni basate su genere, popolazione di appartenenza, religione o credo, lingua, orientamento sessuale, stato sociale, età, stile di vita o convinzioni



Genetisti Forensi Italiani

Presidente
Loredana Buscemi

Medicina Legale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona
Università Politecnica delle Marche
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Vice Presidente
Paolo Fattorini

Medicina Legale
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze
Mediche Chirurgiche e della Salute
Università degli Studi di Trieste
fattorin@units.it
tel. (+39) 040 3996265

Segretario
Carlo Robino

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatrie
Università degli Studi di Torino
carlo.robino@unito.it
tel. (+39) 011/6705625

Tesoriere
Carla Bini

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
carla.bini@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343

Past-Presidente
Susi Pelotti

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
susi.pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088367

personali o politiche.

5. Il genetista forense, al fine di assicurare la qualità del proprio operato, deve astenersi dall'accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

6. Il genetista forense è tenuto alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del segreto d'ufficio su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese per ragioni professionali.

7. Il genetista forense deve trattare i dati personali ed i campioni biologici, ove previsto, con il consenso della persona interessata o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall'ordinamento ed impiegare le migliori modalità per garantire la raccolta, lo stoccaggio, l'invio e l'accesso alle informazioni ed ai campioni biologici, nel rispetto della catena di custodia.

8. Il genetista forense nello svolgimento dell'attività professionale è tenuto ad osservare le norme di sicurezza previste dalle leggi in vigore ed effettuare una valutazione preventiva del rischio derivante dal proprio lavoro e a prendere le necessarie precauzioni.

Art. 4 – Aggiornamento professionale

1. Al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni genetista forense ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

Art. 5 – Informazione sulla propria attività professionale

1. È consentito al genetista forense trasmettere informazioni riguardo alla propria attività e ai titoli scientifici e professionali posseduti all'Ordine di appartenenza.

2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

3. Il genetista forense deve astenersi nel dare informazioni comparative con altri professionisti che possono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale, rispettando il principio correttezza e rispetto tra Colleghi.

Art. 6 – Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

1. Nei rapporti con gli organi di informazione ed in ogni attività di



Presidente

Loredana Buscemi

Medicina Legale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona
Università Politecnica delle Marche
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Vice Presidente

Paolo Fattorini

Medicina Legale
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze
Mediche Chirurgiche e della Salute
Università degli Studi di Trieste
fattorin@units.it
tel. (+39) 040 3996265

Segretario

Carlo Robino

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatrie
Università degli Studi di Torino
carlo.robino@unito.it
tel. (+39) 011/6705625

Tesoriere

Carla Bini

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
carla.bini@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343

Past-Presidente

Susi Pelotti

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
susi.pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088367

comunicazione il genetista forense deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione, riservatezza e segretezza. Il genetista forense oltre ad essere tenuto ovviamente al segreto istruttorio e al segreto professionale deve valutare con grande attenzione e diligenza l'opportunità di rilasciare dichiarazioni, inerenti i casi non passati in giudizio, che potrebbero pregiudicare il buon esito delle indagini e un leale confronto dibattimentale; può fornire agli organi di informazione notizie purché vi sia il consenso della parte che ha dato l'incarico e nel rispetto del segreto d'ufficio.

TITOLO II

RAPPORTI CON LA PARTE CHE HA CONFERITO INCARICO

Art. 7 – Conferimento dell'incarico

1. In caso di consulenza di parte o di incarico da privati, il genetista forense, prima di assumere il mandato, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce.

2. Il genetista forense è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazioni illecite o illegittime.

Art. 8 – Conflitto di interessi

1. Il genetista forense deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare a priori un conflitto con gli interessi della parte che gli ha conferito incarico.

2. Il genetista forense deve comunicare alla parte assistita l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

Art. 9 – Adempimento del mandato

1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. Il genetista forense deve rifiutarsi di assumere un incarico se non ha competenza per eseguirlo.

2. Il genetista forense, purché con competenza per svolgere un incarico professionale nel quale non esegua personalmente la prestazione, può avvalersi di collaboratori e garantire quest'ultima sotto la sua direzione e responsabilità.

3. Il genetista forense, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare la necessità di



Genetisti Forensi Italiani

Presidente

Loredana Buscemi

Medicina Legale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona
Università Politecnica delle Marche
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Vice Presidente

Paolo Fattorini

Medicina Legale
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze
Mediche Chirurgiche e della Salute
Università degli Studi di Trieste
fattorin@units.it
tel. (+39) 040 3996265

Segretario

Carlo Robino

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatrie
Università degli Studi di Torino
carlo.robino@unito.it
tel. (+39) 011/6705625

Tesoriere

Carla Bini

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
carla.bini@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343

Past-Presidente

Susi Pelotti

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
susi.pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088367

avvalersi di altro professionista in possesso di dette competenze.

4. Il genetista forense deve espletare il suo mandato in conformità con i doveri stabiliti dal proprio Ordine di appartenenza, nel rispetto delle raccomandazioni GeFi e delle raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense (ISFG), utilizzando metodi convalidati, ove possibile, e attrezzature e materiali appropriati.

5. Il genetista forense deve adempiere al suo mandato professionale senza ritardo non scusabile e con diligenza, non trascurando gli interessi della parte che ha conferito mandato.

6. Il genetista forense deve astenersi dallo sfruttare rapporti intrattenuti con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità, di qualsiasi natura, nella sua attività professionale.

Art. 10 – Accordi sulla definizione e richiesta del compenso

1. La pattuizione dei compensi, in caso di consulenza tecnica di parte o di incarico da privati, è libera. Il genetista forense deve, tuttavia, astenersi dalla mancata richiesta di compensi, salvo ragionevoli motivazioni, o dalla richiesta sistematica di compensi non adeguati alla qualità della prestazione.

2. Il genetista forense, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, parametrati alle spese sostenute e a quelle prevedibili da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico.

3. In caso di variazione del compenso per cause impreviste e imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico, il genetista forense deve informare la parte che gli ha conferito incarico per ottenere esplicita autorizzazione, concordando modalità e nuovi importi.

Art. 11 – Doveri di informazione e consenso

1. Il genetista forense deve informare chiaramente la parte, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche di quest'ultimo e delle attività da espletare.

In particolare, nell'esecuzione di analisi finalizzate all'accertamento di rapporti parentali, speciale riguardo andrà riservato all'identificazione diretta dei probandi ed alla raccolta del necessario consenso scritto, in conformità con la normativa vigente (Autorizzazione generale del Garante n. 8/2016).

In caso di accertamenti stragiudiziali su soggetti minorenni andrà verificata la titolarità dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anche attraverso l'autocertificazione della stessa.

La procedura di formalizzazione del consenso deve essere intesa come conclusione di un dettagliato processo informativo dei soggetti



Genetisti Forensi Italiani

Presidente

Loredana Buscemi

Medicina Legale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona
Università Politecnica delle Marche
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Vice Presidente

Paolo Fattorini

Medicina Legale
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze
Mediche Chirurgiche e della Salute
Università degli Studi di Trieste
fattorin@units.it
tel. (+39) 040 3996265

Segretario

Carlo Robino

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatrie
Università degli Studi di Torino
carlo.robino@unito.it
tel. (+39) 011/6705625

Tesoriere

Carla Bini

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
carla.bini@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343

Past-Presidente

Susi Pelotti

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
susi.pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088367

richiedenti, non soltanto riguardo alle modalità di esecuzione del test e dei risultati conseguibili dal punto di vista tecnico, quanto alle possibili conseguenze a carico dei minori.

Riguardo a questi ultimi, non si può non tenere conto della progressiva possibilità del minore di ricevere l'informazione.

Il genetista forense si astiene dal trattamento dei dati genetici al di fuori di tale perimetro informativo-gestionale ed alle richieste di esecuzione di test di accertamento parentale su campioni anonimi in casi stragiudiziali.

2. La comunicazione dei risultati deve sempre avvenire con modalità che rispettino quanto previsto dal GDPR 2016/679.

In particolare è preferibile che la comunicazione dei risultati avvenga durante un colloquio (fisico e/o telematico) utile per spiegare l'attendibilità dei test e il significato delle analisi.

Art. 12 – Riserbo e segreto professionale

1. È dovere del genetista forense mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite per l'espletamento dell'incarico, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

3. Il genetista forense deve informare i propri collaboratori, anche occasionali, riguardo alla necessità di osservare il segreto professionale ed il massimo riserbo in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

4. I risultati dei test genetici ed i campioni biologici devono essere trattati con il massimo rispetto delle leggi sulla protezione di dati personali e campioni biologici, anche ad evitare possibili discriminazioni secondo quanto espresso all'articolo 3.

Art. 13 – Rinuncia al mandato

1. Il genetista forense ha la facoltà di recedere dal mandato, assicurandosi di evitare pregiudizi alla parte che glielo ha conferito.

2. In caso di rinuncia al mandato il genetista forense deve dare alla parte assistita un congruo preavviso, fornendo le motivazioni della rinuncia.

Art. 14 - Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

1. Il genetista forense deve astenersi dal ricorrere a titoli professionali non conseguiti ovvero allo svolgimento di attività in mancanza di titolo professionale.



Presidente

Loredana Buscemi

Medicina Legale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona
Università Politecnica delle Marche
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Vice Presidente

Paolo Fattorini

Medicina Legale
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze
Mediche Chirurgiche e della Salute
Università degli Studi di Trieste
fattorin@units.it
tel. (+39) 040 3996265

Segretario

Carlo Robino

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatrie
Università degli Studi di Torino
carlo.robino@unito.it
tel. (+39) 011/6705625

Tesoriere

Carla Bini

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
carla.bini@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343

Past-Presidente

Susi Pelotti

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
susi.pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088367

TITOLO III RAPPORTI CON ALTRI GENETISTI FORENSI E CON ALTRI PROFESSIONISTI

Art. 15 – Rapporto di colleganza

1. Nell'espletamento di un incarico il genetista forense deve ispirare la propria condotta all'osservanza del rapporto di colleganza, nel reciproco rispetto delle competenze, nonché delle correlate autonomie e responsabilità, senza mai esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega o di altra figura professionale e collabora con le parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.

2. Il genetista forense deve astenersi dall'attribuirsi come proprio il risultato di prestazione professionale o di ricerche scientifiche o pubblicazioni di altro professionista.

TITOLO IV DOVERI DEL GENETISTA FORENSE NEL PROCESSO

Art. 16 – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

1. Il genetista forense deve evitare espressioni offensive o sconvenienti nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.

2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la censura della condotta.

TITOLO V RAPPORTI CON TERZI

Art. 17 – Rapporti con i terzi

1. Il genetista forense, anche al di fuori dell'esercizio della sua attività, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione.

2. Il genetista forense deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione.

Art. 18 – Assunzione di incarichi contro una parte già assistita

1. Il genetista forense deve astenersi nell'assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo



Presidente
Loredana Buscemi

Medicina Legale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona
Università Politecnica delle Marche
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Vice Presidente
Paolo Fattorini

Medicina Legale
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze
Mediche Chirurgiche e della Salute
Università degli Studi di Trieste
fattorin@units.it
tel. (+39) 040 3996265

Segretario
Carlo Robino

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatrie
Università degli Studi di Torino
carlo.robino@unito.it
tel. (+39) 011/6705625

Tesoriere
Carla Bini

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
carla.bini@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343

Past-Presidente
Susi Pelotti

Medicina Legale
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Università di Bologna
susi.pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088367

incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

TITOLO VII

DOVERI DEL GENETISTA FORENSE IN MATERIA DI PRIVACY

Art. 19 – Trattamento dei dati sensibili secondo il nuovo regolamento EU GDPR 679//16

Il genetista forense deve attenersi a quanto stabilito dal regolamento EU GDPR 678/16 in materia di tutela dei dati personali che vengono trattati per l'espletamento della propria attività professionale.

Art. 20 – Cogenze dei dati correlati alle fattispecie di cui alla Legge 30 giugno 2009, n. 85

In parallelismo con quanto stabilito dalla Legge 30 giugno 2009, n.85, e dal DPR 7 aprile 2016, n.87, il genetista forense deve adottare tutte le misure previste per la tutela dei dati personali nonché dei dati genetico-identificativi ad essi riferibili.

Art. 21 – Trasmissione, ricezione, conservazione e cancellazione dei dati personali

Il genetista forense è responsabile della tutela dei dati personali e genetico-identificativi relativamente alla trasmissione, alla ricezione, alla conservazione e relativa cancellazione.

Art. 22 – Tutela dei dati personali nella redazione di atti, perizie e consulenze tecniche

Nella redazione di perizie e consulenze tecniche il genetista forense dovrebbe ai sensi del GDPR 679/16 anonimizzare tutti i dati personali riferibili a quelli genetico-identificativi dei soggetti coinvolti, fornendo separatamente una chiave di decodifica, fatto salva una diversa richiesta del committente. Questa autorizzazione al trattamento dei dati dovrà essere documentata.

TITOLO VIII DISPOSIZIONE FINALE

Art. 23 - Entrata in vigore

Il presente codice deontologico entra in vigore dal 21 febbraio 2021.